

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 4 gennaio 2006, n. 1/2006

*Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".
Commissione elettorale comunale.*

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 213/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 - serie generale - è stata pubblicata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, concernente "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica". La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione e cioè il 31 dicembre 2005.

Le disposizioni in essa contenute novellano, tra l'altro, il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, apportando modifiche al sistema di elezione delle due assemblee parlamentari con l'introduzione, in estrema sintesi, di metodi di assegnazione dei seggi di tipo proporzionale con soglie di sbarramento e premi di maggioranza.

Con riserva di illustrare successivamente gli aspetti di novità della legge riferiti a ciascuna fase del procedimento elettorale, si ritiene opportuno, sin d'ora, impartire le seguenti direttive volte ad assicurare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni che risultano di più immediato impatto per l'attività e l'organizzazione dei Comuni, contenute nell'articolo 10 del medesimo testo normativo.

Tale articolo, nel sostituire l'articolo 4-bis del testo unico n. 223/1967 in materia di elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste elettorali, ha previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale, attualmente presente, com'è noto, solo nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Una rilevante innovazione è stata, altresì, introdotta dal comma 2 del medesimo articolo che, nel sostituire il secondo comma dell'articolo 12 del testo unico n. 223/1967, ha modificato la composizione della Commissione elettorale comunale anche per la maggior parte dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Tale Commissione, infatti, dovrà essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

Alla luce delle suddette disposizioni si ritiene, pertanto, che anche i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti le cui Commissioni elettorali comunali risultino avere un numero di componenti diverso da quello previsto dalla nuova legge dovranno procedere, come già in analoga circostanza (v. circolare MIAITSE n. 178/01), ad una nuova elezione di tutti i componenti la Commissione. Anche tali elezioni dovranno avvenire entro il medesimo termine del 30 gennaio 2006.

Si rammenta, infine, che sia per quanto concerne i Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, sia per quelli con popolazione inferiore a tale soglia, il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler richiamare la particolare attenzione dei sindaci dei comuni interessati sulla necessità di procedere, alla costituzione (comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti) o alla nuova elezione (comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti che mutano il numero dei componenti) della Commissione elettorale comunale, con la massima celerità, e comunque si ribadisce non oltre il 30 gennaio 2006, al fine di porre in essere quanto prima tutti gli adempimenti demandati alla competenza della Commissione.

Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in commento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla immediata conoscenza dei sindaci e dei presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, anche attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni.